

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. (ARRR).,
Agenzia Fiorentina per l'energia S.r.l. (AFE);
Agenzia Provinciale per l'energia, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile S.r.l. (APEA)
Artel energia S.r.l.
Energy Agency of Livorno Province S.r.l. (EALP)
Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l.
Publiccontrolli S.r.l.
Publies – Energia Sicura S.r.l.
Sevas Controlli S.r.l.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
redatto ai sensi degli articoli 2505 e 2501-ter c.c.

1) Società partecipanti alla fusione

Società incorporante:

Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. (ARRR)., con sede in Firenze, Via di Novoli n. 26, capitale sociale di Euro 516.460,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 04335220481, R.E.A. di Firenze n. 441322.

Società incorporande:

- **Agenzia Fiorentina per l'energia S.r.l. (AFE)** con sede in Firenze, Viale Belfiore n. 4, capitale sociale di Euro 50.000,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze N. 05081900481, R.E.A. di Firenze n. 519044;
- **Agenzia Provinciale per l'energia, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile S.r.l. (APEA)** con sede in Siena, Strada Massetana Romana n. 106, capitale sociale di Euro 208.105,21 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena N. 01112380520, R.E.A. di Siena n. 121473;

- **Artel energia S.r.l.** con sede in Arezzo, Via Spallanzani n. 32, capitale sociale di Euro 10.000,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo N. 02256440518, R.E.A. di Arezzo n. 173112;
- **Energy Agency of Livorno Province S.r.l. (EALP)** con sede in Livorno, Via Pieroni n. 27, capitale sociale di Euro 22.797,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Maremma e Tirreno N. 01257730497, R.E.A. di Livorno n. 113876;
- **Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l.** con sede in Pisa, Via Chiassatello Corte Sanac n. 57, capitale sociale di Euro 66.529,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa N. 01449120508, R.E.A. di Pisa n. 128577;
- **Publiccontrolli S.r.l.** con sede in Pistoia, Via Galileo Galilei n. 45, capitale sociale di Euro 50.000,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Pistoia N. 00528540479, R.E.A. di Pistoia n. 150443;
- **Publies – Energia Sicura S.r.l.** con sede in Prato, Via Ugo Panziera n. 16, capitale sociale di Euro 156.000,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Prato N. 01804440970, R.E.A. di Prato n. 472770;
- **Sevas Controlli S.r.l.** con sede in Lucca, Via Di Salicchi n. 893, capitale sociale di Euro 20.304,00 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e N. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca N. 02447200466, R.E.A. di Lucca n. 226417.

Tali società non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

Si segnala che tutte le quote del capitale delle società incorporande, nonché le azioni della società incorporante, sono, al momento di approvazione del progetto stesso, interamente possedute dalla Regione Toscana.

Si prende atto che, per interpretazione univoca della dottrina (si veda lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 204/2009/I), trattasi di un caso particolare di fusione semplificata tra società aventi lo stesso unico socio, con le medesime quote/azioni ed i medesimi diritti; la fattispecie viene assimilata al caso di

“incorporazione di società interamente possedute” ed è quindi applicabile, ove compatibile, la procedura semplificata prevista dall’art. 2505 c.c.

Non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui all’art. 2501 ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5), c.c.: “3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro; 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili”.

Per effetto della procedura semplificata prevista dal citato art. 2505 c.c. non è stata dunque predisposta la “relazione dell’organo amministrativo” ex art. 2501 quinquies c.c. e la “relazione degli esperti”, di cui al successivo art. 2501 sexies c.c.

La fusione avverrà, ai sensi del 2° comma dell’art. 2501-*quater* c.c., sulla base dei bilanci d’esercizio al 31/12/2017 della società incorporante e delle società incorporande, tutti conosciuti e approvati alla data di presentazione del presente progetto di fusione del socio unico Regione Toscana.

Dalla data di riferimento dei bilanci d’esercizio ad oggi, non sono intervenuti fatti di particolare rilievo, tali da modificare in maniera sostanziale la posizione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione. Si segnala comunque che Sevas Controlli S.r.l. sta concludendo la acquisizione del ramo di azienda relativo all’attività di controllo caldaie di Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara S.r.l. (EAMS), come deliberato dalla Regione Toscana con D.G.R.T. 1490/2017 e 16/2018.

Si informa altresì che tutte le società incorporande oggetto di fusione hanno deliberato in sede di approvazione del bilancio di esercizio la distribuzione dell’utile di esercizio disponibile quale dividendo all’unico socio. Le riserve delle incorporande non distribuite verranno acquisite e ricostituite dalla incorporante ARRR Spa con pari destinazione.

2) Statuto.

La società incorporante, derivante dalla fusione, avrà la forma giuridica di una Spa e manterrà la propria denominazione.

Lo statuto sociale dell’incorporante Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. (ARRR), già conforme alle disposizioni del D. Lgs. N. 6/2003, non sarà modificato e sarà adottato quale statuto della società risultante dalla fusione, se non per quanto riguarda l’entità del capitale sociale che corrisponderà alla somma dei capitali sociali

espressi dalle singole società, arrotondando l'importo a euro 1.100.000,00 e destinando il residuo, pari a euro 195,21 a riserva legale.

Lo statuto modificato con il nuovo capitale sociale è riportato nell'allegato n. 1 al presente progetto di fusione, del quale forma parte integrante.

3) Rapporto di cambio delle quote.

Considerato che le società partecipanti al presente progetto di fusione appartengono tutte alla Regione Toscana, la fattispecie viene assimilata al caso di "incorporazione di società interamente possedute" ed è quindi applicabile la procedura di fusione semplificata prevista dall'art. 2505 c.c. per la quale non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2501 ter, comma 1, numero 3), c.c.: "3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro".

4) Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante.

Nell'ambito della fusione, le quote delle società incorporate saranno annullate senza che si debba né si possa procedere all'assegnazione di azioni all'incorporante medesima (art. 2504-ter c.c.), mentre verranno assegnate all'azionista unico di ARRR, Regione Toscana, azioni corrispondenti all'incremento di capitale sociale risultante dalla fusione.

In relazione a detta circostanza, non si dà comunque luogo a necessità delle indicazioni di cui all'art. 2501-ter, comma primo, n. 5, relativamente alla data dalla quale le quote stesse partecipano agli utili.

5) Imputazione a bilancio delle operazioni.

Per quanto concerne gli effetti civilistici e giuridici della fusione, questi si produrranno ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., 2° comma, a decorrere dal giorno 31.12.2018.

In relazione all'obbligo stabilito dall'art. 2501-ter, primo comma, n. 6, c.c., si precisa che le operazioni delle incorporande saranno imputate all'incorporante con effetto ai fini contabili a partire dalla data del 1° gennaio 2018. Da tale data decorreranno altresì gli

effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. n. 917/1986 (c.d. nuovo T.U.I.R.).

6) Trattamenti riservati.

La fusione non prevede trattamenti riservati a particolari categorie di soci né ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

7) Vantaggi particolari.

La fusione non comporterà alcun vantaggio particolare a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti.

8) Ragioni economiche della fusione.

La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea alcun pregiudizio all'unico Socio delle società interessate, né ai terzi creditori.

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti che qui si sintetizzano ai fini del progetto, quali:

- semplificazione della articolazione societaria e degli assetti di governance, con la relativa riduzione di organi di amministrazione e controllo, nonché degli oneri conseguenti alla coesistenza di più società con funzioni analoghe anche alla luce di quanto previsto dall'art. 20, c. 2, lettere c) ed e) del D.Lgs. 175/2016;
- riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso concentrazione delle relative funzioni, mantenendo ove necessari le unità locali per garantire piena funzionalità nel servizio prestato;
- realizzazione di processi produttivi diretti a valorizzare - in sinergia con le capacità finanziarie e di management espresse dall'incorporante – la qualità e la omogeneità del servizio erogato su tutto il territorio regionale.

9) Sede legale.

La sede legale della società risultante dalla fusione sarà la sede della Società incorporante, ARRR, sita in Firenze, Via di Novoli n. 26.

10) Personale.

A seguito della fusione per incorporazione il rapporto di lavoro del personale dipendente in forza alle società incorporande proseguirà con la società incorporante sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL del settore Commercio, mantenendo inalterati tutti i diritti dell'art. 2112 c.c. e nel rispetto dell'art. 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428.

11) Altre informazioni.

L'organo di amministrazione ed il collegio sindacale di ARRR S.p.A. resteranno in carica fino alla loro naturale scadenza, ovvero fino alla approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020 per quanto riguarda il consiglio di amministrazione e fino alla approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2019 per il collegio sindacale.

Il presente progetto di fusione, a norma dell'art. 2501-*septies* c.c., viene oggi depositato in copia presso la sede legale delle società partecipanti alla fusione.

Il presente progetto di fusione verrà pubblicato sul sito Internet e/o verrà inviato in via telematica per l'iscrizione nel registro delle imprese in cui sono iscritte tutte le società partecipanti alla presente operazione di fusione, ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma terzo, c.c.

Firenze, 18 giugno 2018

Allegati:

1. Statuto della società Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. (ARRR)
2. Bilanci di esercizio della società Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. (ARRR) riferiti agli anni 2015, 2016 e 2017
3. Bilanci di esercizio della società Agenzia Fiorentina per l'energia S.r.l. (AFE) riferiti agli anni 2015, 2016 e 2017
4. Bilanci di esercizio della società Agenzia Provinciale per l'energia, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile S.r.l. (APEA) riferiti agli anni 2015, 2016 e 2017
5. Bilanci di esercizio della società Artel energia S.r.l. riferiti agli anni 2015, 2016 e 2017
6. Bilanci di esercizio della società Energy Agency of Livorno Province S.r.l. (EALP) riferiti agli anni 2015, 2016 e 2017
7. Bilanci di esercizio della società Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l. riferiti agli anni 2015, 2016 e 2017
8. Bilanci di esercizio della società Publiccontrolli S.r.l. riferiti agli anni 2015, 2016 e 2017
9. Bilanci di esercizio della società Publies – Energia Sicura S.r.l. riferiti agli anni 2015, 2016 e 2017
10. Bilanci di esercizio della società Sevas Controlli S.r.l. riferiti agli anni 2015, 2016 e 2017